

**«LEX INSTITUITUR CUM PROMULGATUR».  
RIFLESSIONI SUL CAN. 7  
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO**

**Introduzione**

Un'esegesi puntuale, analitica e completa, di questo canone ci è offerta dalla migliore dottrina. Tra i molteplici e qualificati autori possiamo utilmente riferirci, anche per l'abbondante bibliografia, all'ampio e recentissimo *Diccionario general de derecho canónico* in particolare alla voce «Ley canónica».

Per le riflessioni che di seguito svolgeremo, ci sono tuttavia sufficienti alcune precisazioni concettuali.

In primo luogo, possiamo precisare i termini e i concetti: il verbo «*instituitur*» indica la creazione della legge; il verbo «*promulgatur*», secondo la chiara statuizione del susseguente can. 8, indica la pubblicazione della legge, cioè l'atto con il quale la legge viene presentata alla conoscenza dei suoi destinatari; la congiunzione «*cum*» indica la relazione causale tra pubblicazione e creazione della legge.

Il can. 7 afferma quindi che la legge viene creata con l'atto della sua pubblicazione.

In secondo luogo, dobbiamo avvertire che la promulgazione-pubblicazione presuppone logicamente un atto del legislatore, presuppone, in altre parole, un atto di approvazione della legge.

Nella nostra presente riflessione cercheremo di studiare la natura dei predetti due atti. E cercheremo di farlo in due momenti o con due argomenti: 1. Le realtà ecclesiali giuridiche ontologiche e giuridiche positive, la natura dell'atti-

vità del legislatore ecclesiale e rilievi critici al can. 7; 2. Il problema della recezione della legge e le conseguenze per l'opera del legislatore.

### **1. Le realtà ecclesiali giuridiche ontologiche e giuridiche positive, la natura dell'attività del legislatore ecclesiale e rilievi critici al can. 7**

Iniziamo ponendoci una domanda che può risultare enigmatica: l'atto di volontà del legislatore consiste nel far esistere il contenuto della legge oppure nel far conoscere il contenuto della legge?

Qualora volessimo assumere il significato più immediato che suggerisce il verbo «*instituitur*», qualora cioè — come detto — volessimo ritenere che il verbo suddetto indica la creazione della legge, dovremmo di conseguenza ritenere che l'atto del legislatore consiste precisamente nel far esistere il contenuto della legge. Ma è proprio così? Conviene procedere per punti.

#### *1.1 Le realtà ecclesiali giuridiche ontologiche e giuridiche positive*

Il Papa Benedetto XVI, nel discorso ai partecipanti al Convegno per il XXV anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, ha ribadito e confermato con il suo autorevole magistero una convinzione che si sta affermando nella migliore dottrina canonistica. Ecco le parole del Papa:

Il Convegno che si è celebrato in questo significativo anniversario affronta un tema di grande interesse, perché mette in rilievo lo stretto legame che c'è tra la legge canonica e la vita della Chiesa secondo il volere di Gesù Cristo. Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire un concetto fondamentale che informa il diritto canonico. Lo *ius ecclesiae* non è solo un insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per questo speciale popolo che è la Chiesa di Cristo. Esso è, in primo luogo, la dichiarazione autorevole, da parte del

Legislatore ecclesiale, dei doveri e dei diritti, che si fondano nei sacramenti e che sono quindi nati dall'istituzione di Cristo stesso. Questo insieme di realtà giuridiche, indicato dal Codice, compone un mirabile mosaico nel quale sono raffigurati i volti di tutti i fedeli, laici e Pastori, e di tutte le comunità, dalla Chiesa universale alle Chiese particolari. Mi piace qui ricordare l'espressione davvero incisiva del beato Antonio Rosmini: «La persona umana è l'essenza del diritto» (*Rosmini A.*, *Filosofia del diritto, Parte I, lib. I, cap. 3*). Quello che, con profonda intuizione, il grande filosofo affermava del diritto umano dobbiamo a maggior ragione ribadire per il diritto canonico: l'essenza del diritto canonico è la persona del cristiano nella Chiesa (*L'Osservatore Romano*, 26 gennaio 2008, 5-6 e anche *Communicationes* 40/1 [2008] 26-28).

1.1.1 Che cosa ci indicano le trascritte parole? Ci indicano la esistenza di realtà ecclesiali, che sono, da una parte, giuridiche (abilitazioni, doveri, diritti) e che sono state, dall'altra, istituite da Cristo stesso. Sono, dunque, realtà ecclesiali che possiamo chiamare giuridiche ontologiche.

Esistono al contempo realtà ecclesiali, che sono giuridiche e sono state istituite dalla volontà del legislatore ecclesiale. Sono, dunque, realtà ecclesiali che possiamo chiamare giuridiche positive.

È del tutto evidente che le realtà giuridiche ontologiche e quelle giuridiche positive hanno natura differente e sono perciò distinte.

1.1.2 Per continuare ora le nostre riflessioni, ci pare necessario fare subito due esempi, di realtà giuridica ontologica e di realtà giuridica positiva. Questi esempi, e molti altri, possiamo evidentemente ricavare leggendo e analizzando i canoni.

a) Una realtà giuridica ontologica possiamo utilmente ricavare dal can. 212 §3 CIC (e cf. can. 15 §3 CCEO). Il testo citato contiene il dovere-diritto dei fedeli di offrire ai loro Pastori consigli per il bene della Chiesa: i fedeli hanno il

dovere, cioè hanno la esigenza, di offrire consigli ai Pastori e hanno al contempo il diritto, cioè hanno l'esigenza, di ricevere astensione da impedimenti a compiere tale attività.

Il suddetto dovere-diritto è istituito da Cristo. E ciò per il semplice motivo che esiste nell'essere dei fedeli a causa del sacramento del battesimo. Del battesimo e dei suoi effetti si parla nel contesto dei canoni in cui si colloca quello in questione: infatti il Codice in questi canoni tratta di ciò che i fedeli sono e di ciò che i fedeli hanno a causa del loro battesimo. Il dovere-diritto di consigliare i Pastori è, quindi, una realtà giuridica (perché è un dovere e un diritto) ed è al contempo una realtà ontologica (perché causata dal sacramento del battesimo).

b) Una realtà giuridica positiva possiamo invece ricavare dal can. 536 CIC (cf. can. 295 CCEO). Il canone contiene il dovere-diritto di certi fedeli eletti o nominati membri di un consiglio pastorale parrocchiale di offrire al loro parroco consigli per il bene della parrocchia in quella struttura speciale: questi fedeli hanno il dovere, cioè l'esigenza, di offrire consigli al parroco non in un modo qualsiasi, bensì in una forma speciale (cioè — appunto — partecipando alle riunioni del consiglio, parlando in quelle occasioni, votando le mozioni finali, e così via) e hanno il diritto, cioè l'esigenza, di ricevere astensione da impedimenti a compiere tale attività nel modo sopra specificato.

Il suddetto dovere-diritto esiste in questi fedeli a causa — diciamo così — di varie volontà umane: il Papa che istituisce nel Codice il consiglio pastorale parrocchiale, il Vescovo diocesano che lo rende obbligatorio per tutte le parrocchie, i fedeli di una certa parrocchia che eleggono certi fedeli perché siano membri del consiglio pastorale parrocchiale di quella determinata parrocchia. Il dovere-diritto sopra descritto è, pertanto, una realtà giuridica ed è al contempo una realtà positiva (perché causata dalla volontà umana).

1.1.3 Le realtà giuridiche sono ontologiche oppure positive ed è precisamente in quanto tali che sono contenute nei singoli canoni. Da ciò deriva l'ovvia conseguenza che ci sono canoni che hanno come contenuto realtà giuridiche ontologiche e ci sono canoni che hanno come contenuto realtà giuridiche positive.

Possiamo usare la denominazione breve di «canoni ontologici» e di «canoni positivi»<sup>1</sup>.

## 1.2 *La natura dell'attività del legislatore ecclesiale*

A questo punto l'attenzione si sposta al legislatore ecclesiale e alla sua attività. E, in effetti, in conseguenza di quanto detto e cioè della rilevata distinzione tra canoni ontologici e positivi, risulta ragionevole domandarsi quali operazioni il legislatore ecclesiale abbia compiuto nella formulazione dell'uno e dell'altro dei due tipi di canoni. Possiamo rispondere che il legislatore ecclesiale ha compiuto, da una parte, la stessa operazione e, dall'altra, due operazioni essenzialmente diverse.

1.2.1 Da una parte, il legislatore ecclesiale ha compiuto la stessa operazione. Ha, in primo luogo, formulato una serie di canoni, cioè di testi, i quali sono, relativamente alla forma, espressioni brevi, mentre sono, relativamente al contenuto, espressioni solo assertive e non esplicative o argomentative. Ha, poi, inserito i canoni in un insieme organico, cioè in un Codice, considerandoli così sullo stesso piano.

---

<sup>1</sup> Ciò che si dice dei canoni vale — come ovvio — per ogni altra norma. Dobbiamo anche avvertire che la distinzione stabilita tra i canoni a motivo del loro contenuto, ontologico o positivo, può peccare di eccessiva rigidità: e, in effetti, mentre esistono alcuni canoni che sono prettamente ontologici, ce ne sono altri, e sono forse la maggioranza, che si presentano in forma mista, cioè con contenuto e ontologico e positivo.

1.2.2 Dall'altra parte, il legislatore ecclesiale ha compiuto due operazioni essenzialmente diverse nella formulazione dei canoni ontologici e nella formulazione dei canoni positivi. Vediamo entrambi i casi, avvalendoci degli stessi esempi già sopra utilizzati.

a) Nella formulazione del can. 212 §3 e dei canoni simili, e cioè di quei canoni che hanno come contenuto realtà giuridiche ontologiche, il legislatore ecclesiale ha compiuto atti di conoscenza e quindi di dichiarazione, ha compiuto, in altre parole, atti che riconoscono realtà giuridiche già esistenti.

Le espressioni del can. 212 §3: «(*Christifidelibus*) *ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam de his quae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent*» hanno natura squisitamente dichiarativa. Il legislatore non costituisce tale realtà giuridica, bensì solo la riconosce e in modo conseguente la dichiara come già esistente.

Ma possiamo dire di più, cioè possiamo rilevare che nei casi suddetti il legislatore ecclesiale ha compiuto atti di magistero, del tutto simile a quello contenuto in *Lumen gentium* 37,1 relativamente al dovere-diritto proprio dei fedeli laici di dare consigli ai loro Pastori.

Notiamo che il legislatore ecclesiale ha potuto compiere i predetti atti di magistero nella formulazione dei relativi canoni per la semplice ragione che il legislatore è il Romano Pontefice, titolare della potestà episcopale, che ha nelle sue attribuzioni l'attività legislativa e, insieme, l'attività magisteriale.

b) Nella formulazione, invece, del can. 536 e nella formulazione dei canoni simili, e cioè di quei canoni che hanno come contenuto realtà giuridiche positive, il legislatore ecclesiale ha compiuto atti di volontà e quindi di costituzione, ha compiuto, in altre parole, atti che creano realtà giuridiche ancora inesistenti.

Possiamo affermare che nei casi predetti il legislatore ecclesiale ha compiuto atti di legislazione in senso proprio.

Mi pare necessario fermare un momento la nostra attenzione sul procedimento che il legislatore persegue nello statuire una norma positiva. Possiamo dire: negli atti di legislazione in senso proprio, il legislatore considera il diritto di un soggetto, l'esigenza di un soggetto, o di astensione o di conferimento, un diritto — diciamo — concreto, di natura contingente, non ontologico e gli fa corrispondere un dovere concreto della stessa natura, o di astensione o di conferimento, creato da un atto della sua volontà.

Determinanti, nel descritto caso, sono le circostanze concrete, cioè i diritti concreti, che determinano doveri concreti. Circostanze concrete significano semplicemente un diritto concreto cui fare corrispondere un dovere altrettanto concreto.

1.2.3 Abbiamo detto nelle pagine precedenti che a motivo del contenuto differente, ontologico oppure positivo, esiste una distinzione tra i canoni, una distinzione, cioè, tra i canoni ontologici e i canoni positivi.

Affermiamo ora che esiste una distinzione tra i canoni anche a motivo della natura differente, in quanto alcuni hanno natura di atti di magistero, mentre altri hanno natura di atti di legislazione in senso proprio<sup>2</sup>.

Anche qui possiamo usare una denominazione breve: «canoni magisteriali» e «canoni legislativi».

Stabilendo una relazione tra le due differenze, rileviamo facilmente che i canoni con contenuto ontologico hanno natura di atti di magistero e quelli con contenuto positivo hanno natura di atti di legislazione in senso proprio. Canoni ontologici-canoni magisteriali; canoni positivi-canoni legislativi.

---

<sup>2</sup> Anche qui dobbiamo avvertire che non si deve eccedere usando una distinzione forse troppo rigida: in realtà, solo una parte dei canoni ha in modo esclusivo natura dichiarativo-magisteriale, mentre altri canoni, e sono forse la maggioranza, hanno natura mista.

### 1.3 *Rilievi critici al can. 7*

A questo punto non possiamo non manifestare la nostra perplessità nei confronti della formulazione del can. 7.

1.3.1 Poiché ogni legge o, più semplicemente, poiché ogni canone contiene una realtà giuridica, usare l'espressione «*instituitur*» significa dire che la realtà giuridica contenuta in quella legge o contenuta in quel canone viene creata, viene all'esistenza, con l'atto del legislatore che istituisce quella legge, che formula quel canone.

Ciò però non vale, né può valere, per le realtà giuridiche ontologiche.

E, in effetti, in questi casi il legislatore ecclesiale compie un atto di conoscenza e di dichiarazione, in altre parole un atto che riconosce una realtà giuridica già esistente, e perciò non compie, né può compiere, un atto di volontà e di costituzione, in altre parole un atto che crea una realtà giuridica ancora inesistente.

Su tali ineludibili presupposti dobbiamo con sicurezza affermare che l'espressione «*instituitur*», nella misura in cui — come detto — significa «creazione», non può essere accettata per le realtà giuridiche ontologiche.

Del tutto diverso è, evidentemente, il caso dei canoni che contengono realtà giuridiche positive. E, in effetti, in tali fattispecie il legislatore compie un atto di volontà e di costituzione, cioè un atto che crea una realtà ancora inesistente, un atto che crea, appunto, la realtà giuridica positiva di cui concretamente trattasi.

Se, dunque, vogliamo ora essere coerenti con quanto detto, dobbiamo trovare un'espressione che sia adeguata alla realtà e possa quindi sostituire l'attuale inadeguata «*instituitur*».

A meno forse di pensare che l'espressione «*lex instituitur*» significa che viene creato solo il testo dalla legge, l'espressione verbale della legge, senza necessario riferimento alla creazione della realtà giuridica contenuta nella legge stessa. Si tratterebbe però di cosa ovvia,

che non toglierebbe efficacemente l'aporia nella quale ci troviamo.

1.3.2 Tuttavia, se legghiamo «*instituitur*» a «*promulgatur*», possiamo dire qualcosa di diverso.

E, in effetti, anche se — come detto — le realtà giuridiche ontologiche esistono previamente e indipendentemente dall'atto di volontà del legislatore, ciò non di meno, per la loro piena costituzione — possiamo dire così — risulta necessario un apposito atto.

Per capire tale necessità, basta rendersi conto che le realtà giuridiche ontologiche devono essere conosciute. Se, in effetti, non fossero conosciute, resterebbero inefficaci, rimarrebbero senza effetto. Se, ad esempio, i fedeli non conoscessero il dovere-diritto, esistente nel loro essere a causa del battesimo, di offrire consigli ai Pastori, non avrebbero alcuna possibilità di attuare tale dovere, di onorare tale impegno. Appunto perché non lo conoscerebbero.

Per questo motivo l'atto necessario e ancora mancante alla costituzione piena delle realtà giuridiche ontologiche consiste nella promulgazione o dichiarazione dell'esistenza di tali realtà. Questo atto viene denominato, nella dottrina corrente, «canonizzazione» o «formalizzazione» del diritto divino.

Tuttavia la necessità — in sé ovvia — della promulgazione o dichiarazione delle realtà giuridiche ontologiche non deve condurre alla inaccettabile conclusione teoretica che esse non esisterebbero se con apposito atto non fossero promulgate e quindi dichiarate e conosciute. Le realtà giuridiche ontologiche, esistono, infatti, di per sé, indipendentemente dall'essere conosciute. Qualora, però, non fossero conosciute, resterebbero inefficaci e quindi senza valore. Oppure si potrebbe dire: le realtà giuridiche ontologiche esistono di per sé; tuttavia la promulgazione-dichiarazione le fa esistere nella conoscenza dei soggetti singoli, dà quindi a loro un'esistenza — diciamo — gnoseologica.

I modi della promulgazione-dichiarazione sono soprattutto due. O un atto di magistero, senza la formulazione di un testo normativo, per esempio in *Lumen gentium* 37, 1. O un atto di legislazione, con la formulazione di un testo normativo, e ciò o nel Codice, come è il caso del can. 212 §3, o in altro testo normativo. Risulta superfluo ripetere che tale atto di legislazione è un atto di magistero.

## 2. Il problema della recezione della legge e le conseguenze per l'opera del legislatore

Anche su questo argomento iniziamo ponendoci una domanda, che anche qui può suonare enigmatica: all'atto o al momento della promulgazione-pubblicazione la legge è completa in tutti gli elementi costitutivi, cioè in tutti gli elementi necessari alla sua esistenza, oppure ancora carente di alcuni di tali elementi?

Se partiamo dall'espressione codiciale «*lex instituitur; cum promulgatur*», dovremmo ritenere — come detto — che con l'atto o al momento della promulgazione-pubblicazione la legge viene creata, quindi viene all'esistenza e perciò è completa in tutti gli elementi costitutivi. Se è così, sembra non sia richiesto nessun elemento ulteriore, in particolare nessun elemento connesso con qualche avvenimento successivo alla promulgazione-pubblicazione. Ma è proprio così?

2.1 Ci troviamo, intuibilmente, di fronte al problema della recezione della legge. Su tale argomento restano da affrontare alcuni interrogativi, sui quali nel seguito vogliamo riflettere.

A questo riguardo incominciamo col ricordare, non senza interesse, che la definizione del can. 7 dipende da un testo di Gaio: «*Leges instituuntur cum promulgantur*», il quale, tuttavia, così lo completa: «*firmantur cum moribus utentium approbantur*» (D. 4 c. 3, dict. post c.).

Un'attenta riflessione sul can. 7 fa sorgere due domande. La prima: con quale atto o in quale momento una legge

viene all'esistenza? E la seconda, connessa con la precedente: cosa si intende per legge?

Ovviamente, la risposta alle due domande è già contenuta nella dizione del can. 7: «*Lex instituitur cum promulgatur*». Tuttavia, tale dizione, forse troppo stringata, esige una spiegazione più analitica.

Per tale motivo e al fine di rispondere alle due domande sopra formulate, può risultare utile ripercorrere il modo elementare il processo di formazione della legge, seguendo alcuni passaggi che si susseguono con necessità logica.

a) All'inizio del predetto iter si colloca l'atto del legislatore, che consiste nel predisporre il testo di una legge e nell'approvarlo definitivamente.

L'atto di approvazione della legge causa nei suoi destinatari le nuove attribuzioni giuridiche (abilitazioni, doveri, diritti) corrispondenti al contenuto della legge stessa. Per semplificare il nostro discorso, parliamo solo dei doveri e possiamo dire così: l'approvazione di una legge, in altre parole la determinazione di un dovere, causa nei destinatari della legge l'esistenza di quel dovere.

A questo punto, è necessario che i destinatari della legge e quindi i titolari del nuovo dovere siano messi in grado di conoscere il dovere in questione, per la semplice e ovvia ragione che senza la conoscenza del dovere non risulta possibile l'attuazione del contenuto normativo.

Per i motivi suddetti, è necessario che il testo di legge approvato dal legislatore sia ora portato a conoscenza dei destinatari della stessa. Ciò si ottiene con l'atto di promulgazione, cioè di pubblicazione. Con tale atto il testo di legge diventa notorio e quindi conoscibile.

Nel processo di formazione della legge possiamo dunque rilevare due atti del legislatore: la approvazione della legge con la creazione nei destinatari del dovere corrispondente e la promulgazione-pubblicazione della legge con la notorietà-conoscibilità corrispondente.

b) Ciò precisato, possiamo riproporre le domande iniziali, riferendole ora con facilità ai due atti del legislatore che abbiamo sopra rilevati.

La prima domanda: con quale atto o in quale momento una legge viene all'esistenza nella statuizione del can. 7? La risposta è che non viene all'esistenza con il semplice atto o già al momento della approvazione-sottoscrizione, ma viene all'esistenza con l'atto o al momento della promulgazione-pubblicazione. Il che risulta espresso nella stessa formulazione del canone: «*Lex instituitur cum promulgatur*».

La seconda domanda: cosa si intende per legge, sempre nella statuizione del can. 7? La risposta è che non è legge quella semplicemente approvata, ma è legge quella promulgata-pubblicata.

c) Quanto fin qui detto ci consente un importante rilievo: per determinare la esistenza della legge e quindi il concetto di legge non risulta sufficiente la approvazione della legge stessa, bensì è necessaria anche la notorietà-conoscibilità. Se un testo di legge è soltanto approvato, ma non è ancora notorio e quindi non è conoscibile, la legge ancora non esiste e il mero testo della legge non può ancora essere considerato legge.

Da quanto detto possiamo rilevare che sono due gli elementi costitutivi della legge, costitutivi nel senso che la fanno esistere e la fanno essere legge: la approvazione e la notorietà-conoscibilità.

Il fatto sicuro che elemento costitutivo che fa esistere la legge e invero il concetto di legge, sia, insieme con la approvazione, anche la notorietà-conoscibilità, ci porta a un'altra, peraltro ovvia, importante constatazione: la legge è una realtà che possiamo chiamare dinamica, nel senso che ha lo scopo e quindi ha la funzione di determinare l'agire di certi soggetti, di causare l'agire dei destinatari della legge.

d) È del tutto evidente che l'agire dei destinatari della legge dipende in primo luogo dalla loro intelligenza e dalla

loro volontà. L'atto dell'intelligenza precede logicamente l'atto della volontà. L'atto dell'intelligenza rende possibile l'atto della volontà. *Nihil volitum quin praecognitum*.

È per tale motivo che il dovere contenuto nella legge deve essere conosciuto affinché i destinatari della stessa possano accettarlo e quindi agire in modo corrispondente.

Detto «*a contrariis*», senza la conoscenza del contenuto della legge, non sarebbe possibile l'attuazione di tale contenuto per cui la legge rimarrebbe puro «*flatus vocis*».

D'altra parte, il Codice stesso, mentre richiede che la legge venga promulgata-pubblicata (can. 7-8) e quindi conosciuta dai destinatari, prevede nello stesso tempo, almeno in modo normale, un congruo periodo di vacanza (can. 8) proprio al fine di permettere la conoscenza del dettato normativo.

e) Dobbiamo, però, riflettere ancora sulla notorietà-conoscibilità della legge relativamente al suo oggetto.

E, in effetti, altro è conoscere la pura espressione del dovere come contenuta nella legge, altro è conoscere la motivazione di tale dovere, cioè la *ratio legis*.

Possiamo chiederci in che consiste la *ratio legis*. Anche in questo caso conviene operare una distinzione tra canoni ontologici e canoni positivi.

Nei canoni ontologici, la *ratio legis* consiste semplicemente nella motivazione dottrinale del dovere stesso.

Nei canoni positivi, la *ratio legis* dipende dai diritti a fronte dei quali il dovere contenuto nella legge intende dare una risposta. In altre parole, a fronte di un diritto, cioè di una esigenza, o di astensione o di conferimento, che attende risposta, il dovere contenuto nella legge è precisamente la risposta a tale concreta esigenza.

f) La distinzione che abbiamo proposta tra conoscenza del puro dovere e conoscenza della *ratio legis* ha una significativa rilevanza sulla qualità della volontà dei desti-

natori della legge, sulla qualità della accettazione del dovere da parte dei destinatari della stessa.

Per giustificare questa affermazione basta notare che, se la conoscenza del puro dovere contenuto nella legge dovrebbe essere sufficiente per determinare i destinatari della stessa ad agire in modo corrispondente, è fuori dubbio che la conoscenza della motivazione del dovere, cioè della *ratio legis*, determina ad agire con maggiore coscienza e, pertanto, con maggiore convinzione.

È, in effetti, evidente che la volontà dei destinatari della legge nell'accettazione del dovere in essa contenuto può essere non convinta quindi forzata oppure essere convinta e quindi senza costrizioni.

È evidente che, se la legge riesce, esibendo la motivazione del dovere, cioè, appunto, la *ratio legis*, a determinare nei destinatari una volontà convinta, questo significa un indubbio vantaggio per la vita della comunità.

Ed è, del pari, evidente che, senza l'accettazione convinta e quindi senza costrizioni del contenuto della legge, il destinatario della stessa non sarebbe indotto a darle fattiva attuazione, a darle attuazione senza difficoltà. In tale fattispecie la legge rimarrebbe senza attuazione oppure senza facile o completa attuazione.

g) Tuttavia, anche con la conoscenza della *ratio legis* potrebbe accadere che il destinatario della legge non concordi con tale motivazione e quindi si verifichi nuovamente un caso di volontà forzata. Mi pare che siamo chiamati a compiere un passo ulteriore.

Se, infatti, la finalità della legge o la natura della legge, consiste — come detto — nel determinare l'agire dei destinatari, dobbiamo ritenere che la legge sarà o potrà essere tanto più legge quanto più efficacemente avrà ottenuto tale risultato.

Su questo presupposto, possiamo, allora, spingerci fino a ritenere che una legge è buona quando nasce con un contenuto non solo dal legislatore ben motivato, ma anche dai

destinatari della legge giudicato come buono e per tale motivo apprezzato?

Senza l'elemento della apprezzabilità, la legge sarebbe completa? Si potrebbe ragionevolmente dire che senza l'elemento della apprezzabilità la legge non sarebbe vera per il motivo che non sarebbe idonea a raggiungere le sue finalità, ad attuare le sue funzioni?

2.2 Poiché risulta evidente che l'accettazione in modo convinto di attuare il contenuto della legge dipende dal giudizio positivo che i destinatari formulano sulla stessa, riteniamo che questa debba risultare così strutturata da rendere possibile il giudizio positivo del quale parliamo. E ciò — si noti bene — senza dovere attendere che arrivi la esegesi della norma, operata dalla dottrina e dalla prassi, esegesi che ne metta in luce insieme con la *ratio legis* la bontà e quindi la apprezzabilità.

Quanto appena detto ha — come intuibile — conseguenze per l'opera del legislatore.

Ci pare di poter indicare due di tali conseguenze: la espressione chiara della *ratio legis* e il procedimento sinodale.

a) La espressione chiara della *ratio legis*. Possiamo a tale riguardo ancora opportunamente distinguere tra le realtà giuridiche ontologiche e quelle giuridiche positive.

Nel caso delle realtà giuridiche ontologiche, la legge sarà efficace nella misura in cui il legislatore, il quale nel caso specifico agisce in funzione magisteriale, avrà offerto chiarezza di dottrina.

Nel caso delle realtà giuridiche positive, la legge sarà efficace nella misura in cui il legislatore, il quale nel caso specifico agisce come tale, sarà stato capace di illustrare con chiarezza e suasività i diritti concreti che la legge intende tutelare o promuovere.

Tutto si gioca su una presentazione efficace della *ratio legis*, la quale, a volte, appare con chiarezza nel testo

della legge, a volte, però, non risulta così evidente. Credo, invece, che il legislatore dovrebbe, in ogni caso, dare con chiarezza la ragione della norma.

Tale impegno sarà comprensibilmente più difficile in formulazioni brevi come i canoni. Anche in questi casi il legislatore non rifugga dall'impegno di indicare, per quanto in forma del tutto sintetica, la motivazione del canone.

Il compito del legislatore si dimostrerà invece più agevole nel caso di norme diverse dai canoni, come, per esempio, nelle costituzioni apostoliche o nei motu proprio. In tali documenti sarà opportuno approfittare del proemio per illustrare compiutamente la *ratio legis*.

b) Il procedimento sinodale si propone di coinvolgere i destinatari della legge già nell'iter di formulazione della stessa.

Prescindendo qui da altre motivazioni di tale coinvolgimento e limitandoci a quanto direttamente interessa per la presente riflessione, possiamo facilmente intuire che il coinvolgimento del quale parliamo ha come finalità di preparare — diciamo così — la futura accettazione della legge da parte dei destinatari della stessa.

E del tutto evidente che, se i futuri recettori potranno esprimere sia i loro pareri, sia i loro «desiderata» già nell'iter di formazione della legge, saranno predisposti ad accettarla.

Risulta inutile ricordare che il legislatore può servirsi, per attuare il procedimento sinodale, delle strutture a ciò predisposte, a tutti i livelli ecclesiali, dal Sinodo dei Vescovi ai Consigli diocesani.

FRANCESCO CARD. COCCOPALMERIO